



## CITTA' DI RAPALLO

Piazza delle Nazioni 4 - C.A.P. 16035 - Tel. 0185-6801/ Fax 0185-680238

**RIPARTIZIONE VII - GESTIONE DEL TERRITORIO -**

**P.zza Molfino (Ex ospedale) 10 - II Piano - Tel. 0185-6801/ - fax 0185/680385**



**CITTA' DI RAPALLO**

A.O.O. - c\_h183

Prot. in USCITA del 12/01/2017

N. 0001746

**PERMESSO DI COSTRUIRE N° 4462/2017**

**P.E. : 287-2015**

↓  
**Alla Sig.ra  
RAMPINI GIAN FRANCA  
VIA MONTI 47  
20100 MILANO(MI)**

Allegati: 2

**RMPGFR42E58A569N**

**Oggetto: REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO TRA L'ABITAZIONE E GLI SPAZI ESTERNI,  
FINALIZZATI ALL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
In VIA PRIV. DEI LECCI 28**

Vista la domanda presentata dalla S.V./cod. Ditta, in data 16/12/2015 relativa all'oggetto, come da progetto a firma **BACCHINI Arch. CARLO (BCCCRL59B04F205E) di MILANO;**

Vista la Legge 17 agosto 1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la Legge 28 gennaio 1977 n° 10 ed il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 ed il Decreto Legislativo 27 dicembre 2002 n. 301;

Visto il vigente P.R.G. approvato con D.P.G.R. nr. 1216 del 7 ottobre 1986 e successive varianti;

Visto il nuovo Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 174 del 14.10.2009;

Vista la Legge Regionale 6 giugno 2008 n. 16 e s.m.e.i.;

Vista, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.20 comma 1° del D.P.R.380/2001, autocertificazione sottoscritta dal Richiedente e dal tecnico progettista, redatta in conformità al D.P.R. 445/2000, comprovante la conformità della progettazione proposta, alle norme igienico-sanitarie vigenti.

Considerato che trattasi di realizzazione di un volume antistante alla villa esistente; tale manufatto si configura urbanisticamente quale aumento volumetrico dell'edificio esistente in contrasto con il vigente PRG e viene chiesto in deroga al PRG al fine del superamento delle barriere architettoniche.

In particolare viene chiesto in applicazione dell'art. 16 della L.R. 15/1989 "Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative".

La nuova soluzione prevede lo svuotamento di volume posto al di sotto del piano del fabbricato con realizzazione di nuovo volume con apertura solo sul prospetto est.

L'opera risulta ammissibile se non si intravedono alternative progettuali ragionevoli che comportano limitate opere edilizie con raggiungimento del medesimo risultato ovvero superamento delle barriere architettoniche per accessibilità degli spazi esterni.

## **RIPARTIZIONE VII - GESTIONE DEL TERRITORIO -**

Vista l'autorizzazione paesaggistica n. 869/2016 del 02.09.2016, quale atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire;

Visto il " PARERE FAVOREVOLE condividendo l'istruttoria dell'ufficio", della Commissione Edilizia, espresso nella seduta del 27.09.2016;

Vista la Relazione geologica a firma Dott. Geol. Toso Diego di Gremisco (AL) relativamente alla fattibilità dell'intervento sotto il profilo geomorfologico, assunta in atti il 04.01.2017, prot. n. 523;

Accertato che per i lavori in oggetto non è dovuto contributo alcuno ai sensi dell'art. 16 del citato D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.;

### **SI RILASCI PERMESSO DI COSTRUIRE**

alla S.V. di eseguire i lavori in oggetto, fatti salvi i diritti di terzi, secondo gli elaborati, allegati alla sopracitata Autorizzazione paesaggistica n. 869/2016 del 02.09.2016 e secondo i seguenti ulteriori elaborati integrativi:

- Relazione Geologica;
- Piano di gestione delle terre e rocce da scavo;

e con l'osservanza delle seguenti:

#### **CONDIZIONI GENERALI:**

- Prima dell'attivazione del cantiere sia ottenuta autorizzazione, da parte dell'Ufficio Ambiente Comunale, per "attività rumorosa temporanea" ai sensi dell'art.6, comma 1 -lettera h), Legge 26.10.1995 n.447;
  - Prima dell'inizio dei lavori il titolare del Permesso di Costruire è tenuto agli adempimenti di cui all'art. 93 T.U. dell'Edilizia (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzione in zone sismiche) secondo le modalità di cui al D.M. 14.09.2005 (Norme Tecniche per costruzioni), preso atto che in base alla vigente classificazione sismica del territorio della regione Liguria, introdotta dalla D.G.R. n. 1308 del 24.10.2008 entrata in vigore in data 19.11.2008 il Comune di Rapallo risulta ricompreso in zona 3b;
  - Quando previsto siano osservate le norme e disposizioni vigenti sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ai sensi della Legge n. 1086 del 05/11/1971, così come modificato dagli artt. 64 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
  - Quando previsto sia altresì ottenuta preventivamente il nulla osta di Polizia Forestale, da richiedersi presso Regione Liguria, Dipartimento Agricoltura Turismo e Protezione Civile -Settore Ispettorato Agrario Regionale con sede a Genova In Viale Brigate Partigiane, 2, VII Piano , circa l' abbattimento e/o il reimpianto di alberi;
  - Sia provveduto all'osservanza del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 02.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- Ed inoltre, quando previsto, sia ottemperato ai provvedimenti di cui agli artt. 25-26-28 della legge 9 gennaio 1991 nr. 10;
- Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  - Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione del competente ufficio comunale;
  - Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall'ente competente;
  - È assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
  - All'ingresso di ogni cantiere e comunque in posizione ben visibile da spazio pubblico deve essere collocato un cartello contenente tutte le informazioni di cui all'art. 16 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

## **RIPARTIZIONE VII - GESTIONE DEL TERRITORIO -**

- Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza delle norme generali di legge e di regolamento, così come delle modalità esecutive fissate nella presente;
- Per le costruzioni eseguite in difformità dal permesso trova applicazione il D.P.R. n° 380/01 e successive modificazioni;
- Il presente permesso viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e non efficace;
- Prima dell'inizio dei lavori comportanti demolizione, rimozione, manutenzione di materiali contenenti amianto (coperture in eternit, rivestimenti di tubazioni e caldaie, ricoprimenti a spruzzo di soffitti e pareti, pannelli termoisolanti, ecc.) l'Impresa esecutrice dei lavori deve notificare il relativo PIANO di LAVORO all'Unità Operativa - Igiene e sicurezza Ambienti di lavoro presso la U.S.L. n. 4 "Chiavarese" - Via G.B. Ghio.9 - Chiavari
- Si prescrive che per tutti i "materiali da scavo" derivanti dalla realizzazione dell'opera in oggetto il titolare del permesso di costruire deve presentare almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori a questo Comune istanza ai sensi del decreto 10 agosto 2012 n. 161 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012 ed entrato in vigore il 6 ottobre 2012) corredata dal relativo "piano di utilizzo" (art. 5 del D 161/2012); qualora non si provveda nei termini anzidetti tutti i "materiali da scavo" devono essere in ogni caso essere trattati come "rifiuto" ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
- Prima dell'ultimazione dei lavori del cantiere dovranno essere richieste alla Ripartizione III - Servizi tecnici separate autorizzazioni all'allaccio alle reti nere e bianca comunali.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI:**

Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel titolo abilitativo.

E' fatto d'obbligo al Titolare del presente di dare comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori con preavviso scritto, di almeno tre giorni, alla Ripartizione VII SS.UU., Sezione Edilizia Privata ed alla successiva comunicazione di ultimazione degli stessi;

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di inizio dei lavori.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.

Su motivata comunicazione dell'interessato presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una volta sola, con provvedimento comunale motivato, per fatti estranei alla volontà dell'interessato;

Prima di dare l'inizio dei lavori, il titolare del permesso di costruire deve comunicare in forma scritta al Comune la data dell'inizio dei lavori, nonché le generalità anagrafiche, la qualifica e il domicilio, dei seguenti soggetti:

- del professionista, abilitato nei termini di legge, incaricato della direzione dei lavori, e del legale rappresentante dell'impresa assuntrice dei lavori;
- del professionista, abilitato nei termini di legge, incaricato degli accertamenti geognostici e geotecnica, se richiesto in base al tipo di progetto;
- del professionista, abilitato nei termini di legge, incaricato della progettazione delle strutture, se richiesto in base al tipo di progetto;
- del professionista, abilitato nei termini di legge, incaricato della direzione dei lavori relativi alle strutture, se richiesto in base al tipo di progetto;

## RIPARTIZIONE VII - GESTIONE DEL TERRITORIO -

del coordinatore della sicurezza del cantiere, se richiesto in base al tipo di progetto ai sensi del D.Lgvo14 agosto 1996 n° 494 (in ultimo disciplinato dal D. Lgs. 81/2008);

La comunicazione di inizio lavori deve essere sottoscritta dal titolare e dalle figure professionali, sopra menzionate, nonché dal titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, per accettazione dell'incarico loro affidato.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata con le stesse modalità.

Alla comunicazione di inizio lavori deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9, lettera a) e b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, ovvero oltre al nominativo delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi i seguenti documenti:

- a) **certificato di iscrizione** alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato delle imprese esecutrici (comma 9 lett. a);
- b) **DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in originale, quale rilasciato dalla:
- c) **CASSA EDILE** competente (art.90 comma 9 lett. a) in quanto e se imprese inquadrare nel settore edile;
- d) da **INPS** o **INAIL** (art.90 comma 9 lett. a) in quanto e se imprese non inquadrare nel settore edile;
- e) **autocertificazione ai sensi del D.P.R.N.445/2000** delle imprese esecutrici in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 (art.90 comma 9 lett. a);
- f) **autocertificazione ai sensi del D.P.R. N. 445/2000** delle imprese esecutrici relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, in quanto stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (art. 90 comma9 lett. b);

Si avverte che in caso di assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice, l'efficacia del presente provvedimento è sospesa ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 20 2° comma del D.Lg.vo 06/10/2004 n. 251.;

La mancata comunicazione di inizio dei lavori o la carenza a suo corredo di uno o più atti o informazioni sopra indicati, comporta la sospensione dei lavori che potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto al presente articolo.

Il rilascio del titolo edilizio non esime il titolare dall'obbligo di munirsi di ogni altra autorizzazione preordinata all'inizio dei lavori, quali autorizzazioni all'occupazione suolo pubblico, finalizzate all'impianto di cantiere, e di tutela dall'inquinamento acustico, adempimenti in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, ed ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria.

Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare del permesso dovrà darne immediata notizia all'ufficio. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, nei limiti della sua competenza;

Entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dei lavori il titolare del Permesso di Costruire e il direttore dei lavori devono darne comunicazione scritta al Comune e trasmettere, nel medesimo termine, il certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato nonché la rispondenza dell'intervento alle norme di sicurezza, igienico - sanitarie, di risparmio energetico previste dalla normativa vigente, alla normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, sicurezza degli impianti in genere. Contestualmente all'emissione del certificato di collaudo l'interessato deve produrre al Comune la ricevuta dell'avvenuta presentazione, da parte del progettista o del tecnico abilitato, della variazione catastale conseguente alle opere già realizzate ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento, pena applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dal D.P.R.380/2001 e **dovrà altresì essere trasmessa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;**

Si precisa che a far data dalla comunicazione di inizio lavori l'Ufficio Tecnico, unitamente al Comando di Polizia Locale potrà, a suo insindacabile giudizio, effettuare sopralluoghi in cantiere, a cui dovrà avere libero accesso, al fine di verificare la rispondenza dei lavori in corso agli elaborati tecnici allegati al presente titolo.

## RIPARTIZIONE VII - GESTIONE DEL TERRITORIO -

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il Titolare del Permesso di Costruire è responsabile di ogni inadempimento a quanto prescritto e di tutti i danni che possono derivare a persone, animali e cose, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto.

Copia del presente dovrà essere tenuta presso il cantiere per tutta la durata dei lavori, ed esibita ad ogni richiesta del Personale di Vigilanza.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi ed impregiudicati i provvedimenti di eventuali altri Enti competenti.

Si certifica, inoltre, e per gli usi consentiti, che le opere di cui al presente permesso, sono ascrivibili tra gli interventi di cui all' art. 3 lettera e) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs n. 152/2006 ed in particolare l'art. 186, vista la D.G.R. 18.07.2009 n.859, fatti salvi i diritti di terzi, si rilascia segnatamente ai lavori di cui in oggetto, l'autorizzazione per la gestione delle Terre e Rocce da Scavo, nei termini specificati nella nota presentata a firma Dott. Gian Franco Gaggino, in qualità di geologo, con Relazione del 04.01.2017 allegata al presente Permesso di Costruire.

IL DIRIGENTE  
LA RIPARTIZIONE VII  
GESTIONE DEL TERRITORIO  
Ing. Giorgio Ottobelli



ED/PR  
EZ